

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

**CUP B32F26000450005 – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA COPERTURE DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE "TREMENDA XXL" IN COMUNE DI
SAMOLACO – FABBRICATI ACCESSORI**

Progetto Esecutivo



elaborato:

Doc. 9

oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO - FASE 1

progettista:

Ing. Alberto Bianchi

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

PROVINCIA DI SONDRIO

Repertorio contratti area LL.PP. n.

SCRITTURA PRIVATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE DEL COMPLESSO

IMMOBILIARE "TREMENDA XXL" IN COMUNE DI SAMOLACO -

FABBRICATI ACCESSORI.

FASE 2 - CUP B32F26000450005 - CIG _____

La Comunità Montana della Valchiavenna stipula il presente contratto in forma di
scrittura privata

L'anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di marzo, tra

a) il Sig. Alberto Bianchi il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del
Servizio della Comunità Montana della Valchiavenna, C.F. 81001550144 e partita
IVA 00576020143, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù
del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Comunità Montana della
Valchiavenna alla Via Suor Maria Laura Mainetti n. 8/10 (in seguito denominato
"Stazione appaltante");

b) il Sig. _____ nato a _____ () il _____,
C.F. _____ in qualità di socio amministratore dell'Impresa
_____ con sede legale in Via _____, _____ () Codice
Fiscale e Partita IVA _____ - iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ n.
REA _____, domiciliato per la carica in Chiavenna presso la sede della stazione

appaltante, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel

presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

PREMESSO

CHE la Comunità Montana con delibera della Giunta Esecutiva n. ____ del

_____ ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE

STRAORDINARIA COPERTURE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "TREMENDA

XXL" IN COMUNE DI SAMOLACO - FABBRICATI ACCESSORI" a firma dell'ufficio

Tecnico Lavori Pubblici e Difesa del Suolo per l'importo complessivo a quadro

economico di € 55.000,00 di cui € 37.021,08 per lavori a base di gara suddivisi in

due fasi:

- fase 1 concernente le lavorazioni di incapsulamento, rimozione e trasporto in

discarica autorizzata della copertura esistente in lastre di fibrocemento per l'importo

lavori di € 4.826,33;

- fase 2 inerente le lavorazioni di rifacimento copertura per l'importo lavori di €

32.194,75;

CHE con determinazione n. ____ del ____ si affidava alla ditta

_____ di _____ () l'appalto dei lavori in oggetto inerenti di cui

alla fase 1 – lavorazioni di incapsulamento, rimozione e trasporto in discarica

autorizzata della copertura esistente in lastre di fibrocemento, per la somma di €

_____ oltre IVA, di cui € _____ a seguito del ribasso del

_____ % sull'importo a base d'asta di € 4.296,69 oltre € 529,64 quali costi

della sicurezza;

CHE il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come

risulta dal verbale del Responsabile del procedimento prot. n. ____ del _____.

Tutto ciò premesso, i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e

ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "TREMENDA XXL" IN COMUNE DI SAMOLACO - FABBRICATI ACCESSORI" - FASE 1 lavorazioni di incapsulamento, rimozione e trasporto in discarica autorizzata della copertura esistente in lastre di fibrocemento.

2. I lavori previsti nella fase 1 consistono nell'incapsulamento, rimozione, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata del manto di copertura esistente in lastre di fibrocemento contenenti fibre di amianto.

3. Le lavorazioni appartengono alla categoria "OG12".

Art. 2 – Importo del contratto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € _____ diconsì euro _____ \ al netto del ribasso del _____ %, tenuto conto dell'offerta presentata e degli oneri per la sicurezza che ammontano ad € 529,64 fatta salva la liquidazione finale.

2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alla lettera di invito.

3. Il contratto è stipulato a MISURA.

4. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati a ribasso offerto.

Art. 3 – Clausola di revisione dei prezzi

1. La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art.

	60 del D.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i	
	prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in	
	diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari	
	utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.	
	2. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di	
	natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento	
	o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella	
	misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata	
	alle prestazioni da eseguire.	
	3. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di	
	costruzione elaborati dall'ISTAT.	
	4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente	
	articolo le stazioni appaltanti utilizzano:	
	• nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel	
	quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni	
	contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima	
	stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;	
	• le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa	
	destinazione dalle norme vigenti;	
	• le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della	
	medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o	
	emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della	
	spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.	
	Art. 4 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione	
	1. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del	

direttore dei lavori, entro il termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

2. Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Eventuali proroghe sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'appalto.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Art. 5 - Sospensione dei lavori

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

3. Fatta salva l'ipotesi del comma 2, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 6 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 7 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Il contratto è stipulato "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità eseguite in base all'elenco prezzi contrattuali ed effettivamente autorizzate.

2. L' Elenco dei Prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, mediante la lista per l'offerta eventualmente corretta, è parte integrante del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto al netto del valore della permuta, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

4. Non sono previste rate di acconto. L'importo spettante verrà liquidato a saldo in un'unica rata a seguito di presentazione di documentazione attestante il corretto conferimento e smaltimento del materiale rimosso presso discarica per rifiuti pericolosi.

5. L'importo che l'Impresa dovrà versare a titolo di tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, comunemente definito "Ecotassa", è stato previsto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e sarà rimborsato all'impresa.

6. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, ciascun pagamento è determinato nel seguente modo:

a. per la parte a misura la contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna

lavorazione.

7. I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che non è oggetto dell'offerta in sede di gara.

8. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione della fattura;

9. In caso di ritardo nel pagamento rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Art. 8 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 120 del codice degli appalti, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c) del medesimo articolo, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale d'appalto e, per quanto non espressamente indicato, dal codice dei contratti pubblici.

Art. 9 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del

medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 10 - Modalità di soluzione delle controversie

1. In accordo all'articolo 115 comma 4 del codice dei contratti pubblici (o art. 9 del DM n.49 del 07/03/2018), le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle

somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo bonario) del codice dei contratti pubblici.

3. Qualora non si stipuli l'accordo bonario di cui al comma 2, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto è stipulato.

4. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 11 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici;

b. con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei contratti pubblici, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del codice dei contratti pubblici.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta

fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 12 - Danni da forza maggiore e sinistri

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 13 - Obblighi appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni;

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 il concorrente assume i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 14 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

7. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

9. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

10. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

11. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

12. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

13. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate

	non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì	
	agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni	
	del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione	
	dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire	
	direttamente le prestazioni assunte in appalto	
	14. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione	
	appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti	
	non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119	
	del codice dei contratti, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei	
	seguenti casi:	
	a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;	
	b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;	
	c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.	
	Art. 15 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi	
	1. Non è stata richiesta la garanzia definitiva in deroga all'art. 106 del Codice.	
	2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, l'appaltatore è	
	obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati	
	nell'esecuzione dei lavori.	
	3. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 2, ha stipulato un'assicurazione RCT per un	
	importo non inferiore ad € 500.000,00.	
	Art. 16 - Documenti contrattuali	
	1. Sono allegati al presente contratto:	
	a. il Capitolato Speciale d'appalto;	
	b. l'elenco dei prezzi unitari.	
	2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non	
		Pagina 16 di 19

materialmente allegati i seguenti documenti:

a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

b. il computo metrico estimativo;

c. il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici;

d. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;

e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 15;

f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'affidatario si impegna ad accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. Per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG): _____

- Codice Unico di Progetto (CUP): B32F26000450005

4. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la

tracciabilità dei flussi finanziari.

5. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136/2010.

Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

Art. 19 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023.

2. L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 20 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.

2. Si dichiara che la presente scrittura privata non è soggetta a registrazione, con spese per l'applicazione dell'imposta di bollo a carico dell'affidatario ai sensi dell'Art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "REG 679/2016"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA.

1) Titolare del trattamento (Art. 13.1, lett. a) Reg.679/2016)

Titolare del trattamento è la Comunità Montana della Valchiavenna tel. 0343/33795

– E-mail: segreteria@cmvalchiavenna.it – PEC:

protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it – sito web: www.cmvalchiavenna.it,

rappresentata legalmente dal Presidente Davide Trussoni, domiciliato per la carica in Chiavenna, via Suor Maria Laura Mainetti 8/10.

2) Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) reg.679/2016)

Il Responsabile della Protezione dei Dati è OPIQUAD S.R.L., VIA BERGAMO 60 –

MERATE, recapiti telefonici: 039-9399920 E-mail: info@opiquad.it PEC:

opiquad@pec.opiquad.it .

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Stazione Appaltante: Alberto Bianchi

Per conto dell'Appaltatore: _____

(Contratto firmato digitalmente D.L. 179/2012 conv. in Legge n.221/2012)

Chiavenna li, _____